



Analisi e commento dei capitoli Fiscali contenuti nel DdL Bilancio 2017

10 novembre 2016

COMMENTO

Il Disegno di Legge di Bilancio approvato dal Governo e trasmesso alle Camere contiene misure prevalentemente orientate a ridurre il peso fiscale e a semplificare taluni adempimenti a carico per lo più delle imprese e ciò avviene dopo la riduzione dell'IRES di 3 punti percentuali prevista nella precedente Legge di Stabilità con decorrenza dal 2017.

In linea generale si tratta di interventi di politica fiscale, alcuni dei quali comportano ricadute sul gettito non trascurabili, funzionali ad una politica economica che agisce prevalentemente sul lato dell'offerta e che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe stimolare la crescita.

Per quel che riguarda l'imposta proporzionale sui redditi percepiti dalle persone fisiche per attività di impresa o di lavoro autonomo (IRI), la UIL ha già avuto modo di esprimere riserve e perplessità nel corso delle audizioni parlamentari tenute durante l'iter di approvazione della Delega Fiscale, dove tale istituto era già previsto.

L'introduzione dell'IRI, fortemente voluto dal mondo delle imprese, comporta un'ulteriore fuoriuscita di basi imponibili dalla progressività, cui sono ormai soggetti quasi esclusivamente solo i redditi da lavoro dipendente e da pensione.

L'IRI, così come strutturata ed in assenza di sistematici controlli sostanziali non solo meramente formali, potrebbe rappresentare un'occasione appetibile per trasmigrazioni illecite verso l'imposizione proporzionale (di norma più favorevole) di basi imponibili che, al contrario, andrebbero assoggettate ad imposizione IRPEF progressiva.

Un intervento che avendo come platea di riferimento categorie economiche particolarmente "sensibili" a pratiche elusive, andava quantomeno accompagnato da misure organizzative adeguate per implementare il sistema dei controlli, a partire da quelli bancari.

La Corte dei Conti conferma le preoccupazioni della UIL sulla necessità di procedere ad un monitoraggio costante degli effetti delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA e di accise. Si dovrà vigilare, quindi, sugli effetti che la nuova imposta proporzionale sul reddito d'impresa avrà sul rilancio degli investimenti sul gettito erariale.

La UIL ritiene indispensabile una svolta attraverso il dispiegamento di una reale volontà politica per aggredire questo fenomeno. Bisogna creare un'Agenzia esclusiva per l'Accertamento destinata ai soli controlli, così come occorre incrociare realmente tutte le banche dati a disposizione dello Stato ed estendere il contrasto di interessi per i servizi alle famiglie.

Nel merito, in assenza di vincoli, l'IRI può finire per premiare gli utili, piuttosto che gli investimenti, non essendo provata l'equazione automatica fra accantonamento degli utili ed investimenti.

Sull'IRI come pure sugli ammortamenti, la UIL chiede un monitoraggio puntuale delle ricadute effettive in termini di gettito e di investimenti e ciò anche al fine di introdurre eventuali e tempestivi interventi correttivi.

Le misure in materia di premi di produttività e di welfare aziendale si muovono nella direzione giusta e rispondono, in parte, a richieste avanzate e sollecitate dalla UIL.

In materia di no tax area, dopo circa 15 anni si è finalmente ristabilita l'equiparazione fra redditi da lavoro e da pensione che, con il primo modulo della riforma Tremonti, venne inopinatamente ridotta per i pensionati. Il ripristino delle condizioni di parità fra redditi da lavoro e da pensione, correttamente fissate dalla riforma IRPEF del 1972, è stata una richiesta che la UIL ha da sempre avanzato e che finalmente ha avuto esito positivo, seppur con incomprensibile ritardo.

Condividiamo gli interventi in materia di ristrutturazioni, di efficienza energetica e antisismici, sia per le ricadute positive sul settore edilizio sia perché il contrasto di interessi delle procedure dimostra che tale istituto andrebbe potenziato ed esteso ad altri settori. Le misure in materia di ricerca e sviluppo sono altresì condivise anche in relazione alle risorse importanti previste per fruire dei crediti d'imposta.

Come già detto, nella Legge di Bilancio le misure fiscali sono più proiettate a favorire i redditi d'impresa e di lavoro autonomo che quelli da lavoro dipendente, mentre proprio su questi ultimi dovrebbero concentrarsi gli interventi per dare impulso alla ripresa dei consumi ed un sostegno alla domanda interna. Chiederemo, quindi, al Governo e al Parlamento un impegno preciso ed esplicito in tale direzione fin da questa Legge di Bilancio.

ANALISI

Il disegno di legge relativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019", all'esame del Parlamento, contiene le misure fiscali di seguito indicate.

Imposta sul reddito d'impresa - Iri

Viene introdotto un nuovo un regime impositivo opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria. La nuova

disciplina è finalizzata a favorire la capitalizzazione delle imprese, poiché separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore.

Il reddito derivante dall'impresa sconta la tassazione separata in misura proporzionale pari a quanto previsto ai fini Ires (24% dal 2017) ed è escluso, quindi, dalla concorrenza al reddito complessivo Irpef dell'imprenditore o del *socio*. Nel reddito complessivo Irpef confluirà il reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributo lavorativo.

La relazione tecnica stima la perdita di gettito pari a:

- 1.986,6 milioni di euro per il 2018;
- 1.238,1 milioni di euro per il 2019;
- 1.263,6 milioni di euro per il 2020.

Razionalizzazione Ace (Aiuto alla Crescita Economica)

Contestualmente all'introduzione dell'Iri sono previste norme di razionalizzazione dell'Ace che prevedono:

- la riduzione dell'aliquota di rendimento del regime Ace dal 4.75 al 2.3% nel 2017 e al 2.7% per gli anni successivi;
- l'abolizione della super Ace per le società quotate;
- delle norme antielusive in materia di eccedenze di Ace.

In termini di competenza, si stima che le modifiche normative all'Ace avrebbero il seguente effetto di maggior gettito:

- 1.595,2 milioni di euro per il 2017;
- 1.496,9 milioni di euro per il 2018;
- 1.496,9 milioni di euro per il 2019.

La relazione tecnica stima gli effetti di gettito complessivamente attribuibili all'Iri sommato all'Ace come segue:

- 1.706 milioni di euro per il 2017;
- - 459,6 milioni di euro per il 2018;
- 185,1 milioni di euro per il 2019;
- 233,3 milioni di euro per il 2020.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa

I termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate con l'applicazione di una aliquota agevolata vengono ulteriormente riaperti.

In particolare, viene introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili che persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseggono alla data del 1° gennaio 2017, dietro pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2017.

Dopo la sua introduzione avvenuta con la legge 448/2001, l'agevolazione in questione, della quale hanno potuto e possono fruire in particolare i proprietari di terreni edificabili, è stata più volte riproposta e che, con questa riapertura dei termini, la perdita di gettito stimata in conseguenza delle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili è stata stimata in oltre 53 milioni di euro.

Riapertura dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

In continuità con quanto già stabilito con la Legge di Stabilità 2016, viene previsto che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci taluni beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La misura dell'imposta sostitutiva è dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative e si calcola sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2017, si trasformano in società semplici.

Proroga blocco aumenti tributi e addizionali

Viene prorogato anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

La disposizione in esame prevede, per le spese sostenute nel 2017 per interventi di

ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Il minor gettito stimato è il seguente:

- 256 milioni di euro per il 2018;
- 527 milioni di euro per il 2019;
- 378 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

Per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica è prevista una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Il minor gettito stimato è pari a :

- 79,3 milioni di euro per il 2018;
- 307,4 milioni di euro per il 2019;
- 202,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 al 2027.

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Qualora i predetti interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione è elevata al 70%. La detrazione stessa è pari al 75% qualora l'intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

Detrazione per interventi antisismici

La disposizione prevede una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno.

La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione (non solo principale) e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

L'impatto sul gettito stimato è in 16,2 milioni di euro nel 2017, 287 milioni di euro nel 2018 e di 556 milioni di euro nel 2019, di 785 milioni di euro nel 2020 e di circa 1.000 milioni nel 2021.

Iva di gruppo

Viene introdotta una nuova figura fiscale, denominata Gruppo IVA, che sarà costituita da tutti quei soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, legati fondamentalmente da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante, nonché da vincoli organizzativi ed economici. Il Gruppo IVA è caratterizzato dall'essere un unico soggetto passivo ai fini IVA nei rapporti con i soggetti esterni allo stesso sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni. Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra i soggetti del Gruppo, invece, si intendono non soggette ad IVA.

La misura determina un minor gettito stimato di:

- 158 milioni di euro per il 2019;
- 64 milioni di euro per il 2020;
- 105 milioni di euro per il 2021.

Esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali (IAP)

La disposizione stabilisce, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La stima di minori gettito dell'esenzione è pari a:

- 215 milioni di euro per il 2017;
- 122 milioni di euro per il 2018;
- 122 milioni di euro per il 2019.

Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5%

La disposizione esclude le SGR (Società Gestione Risparmio) dall'addizionale Ires del 3,5% introdotta con la Legge di Stabilità 2016, con una ricaduta positiva dunque anche sugli oneri sostenuti dai fondi pensione per la gestione finanziaria.

La ricaduta in termini di gettito è stimata in:

- 7,4 milioni di euro per il 2018;
- 4,6 milioni di euro per il 2019;
- 4,6 milioni di euro per il 2020.

Ammortamenti

L'agevolazione prevista nella Legge di Stabilità 2016, riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento) viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 o al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

In particolare, per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 per i ??? la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper-ammortamento) del costo di acquisizione; per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 è riconosciuta la maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento. Dalla proroga del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento sono esclusi i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa.

La misura, secondo le stime contenute nella relazione tecnica comporterà un minor gettito in termini di competenza pari a:

- 1.376 milioni di euro per il 2018;
- 1.496 milioni di euro per il 2019;
- 1.449 milioni di euro per il 2020.

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese individuali e per le società di persone in regime di contabilità semplificata, viene introdotta la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza. L'introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione.

Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Anche ai fini Irap, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali.

Canone Tv

Il canone Tv passerà dagli attuali 100 euro annui a 90 euro annui.

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Viene resa permanente la previsione agevolativa per favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del Decreto-Legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del Decreto-Legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del Decreto-Legge n. 78/2010.

L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50% a fini IRPEF. Inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari, le condizioni di accesso (essere cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea) sono estese anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Viene rivista la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

In particolare, viene previsto che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, contestualmente, la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020).

Viene anche ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta al fine favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ovvero in stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

L'importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario dai precedenti 5 milioni di euro viene portato a 20 milioni di euro.

L'ammissibilità al credito d'imposta è prevista per le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico (quest'ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa con la circolare 16 marzo 2016, n. 5, dell'Agenzia delle Entrate, tra quelle relative alle competenze tecniche di cui alla lettera d) del medesimo comma 6 agevolabili in misura pari al 25%).

La misura in termini di minor gettito avrà una ricaduta stimata:

- 727 milioni di euro per il 2018;
- 727 milioni di euro per il 2019;
- 727 milioni di euro per il 2020;
- 1.274 milioni di euro nel 2021.

Equiparazione no tax area

La Legge di Bilancio prevede l'elevazione a partire dal 2017 della soglia della *no tax area* per i pensionati che sarà per tutti a 8.125 €. Al momento la normativa prevede che tale soglia sia differenziata in relazione all'età del pensionato, 7.750 € lordi annui per gli under 75, mentre è di 8.125 € lordi annui per gli over 75.

Al contempo, al fine di riparametrare la curva decrescente delle detrazioni, vengono riviste le detrazioni IRPEF spettanti ai pensionati che abbiano un reddito compreso tra i 7.750 € lordi annui ed i 55.000 € lordi annui.

Per i pensionati che da gennaio 2017 saranno ricompresi nella *no tax area* il risparmio sarà di maggiore impatto poiché saranno esentati dal pagamento, oltre che dell'IRPEF anche delle relative addizionali regionali e comunali.

Per il reddito medio della fascia interessata, 11.080 € lordi (informazione estratta dai dati sulle dichiarazioni fiscali 2015), l'incremento annuo sarà di 92 € netti.

EQUIPARAZIONE NO TAX AREA			
DETRAZIONI			
Reddito	Vigente	DdL Bilancio	Differenza
€ 7.750,00	€ 1.765,40	€ 1.880,00	€ 114,60
€ 8.000,00	€ 1.747,80	€ 1.880,00	€ 132,20
€ 9.000,00	€ 1.677,40	€ 1.796,71	€ 119,31
€ 10.000,00	€ 1.607,00	€ 1.713,43	€ 106,43
€ 11.080,00*	€ 1.530,97	€ 1.623,48	€ 92,51
€ 12.000,00	€ 1.466,20	€ 1.546,86	€ 80,66
€ 13.000,00	€ 1.395,80	€ 1.463,57	€ 67,77
€ 14.000,00	€ 1.325,40	€ 1.380,29	€ 54,89
€ 15.000,00	€ 1.255,00	€ 1.297,00	€ 42,00
€ 20.000,00	€ 1.098,13	€ 1.134,88	€ 36,75
€ 25.000,00	€ 941,25	€ 972,75	€ 31,50
€ 30.000,00	€ 784,38	€ 810,63	€ 26,25
€ 35.000,00	€ 627,50	€ 648,50	€ 21,00
€ 40.000,00	€ 470,63	€ 486,38	€ 15,75
€ 45.000,00	€ 313,75	€ 324,25	€ 10,50
€ 50.000,00	€ 156,88	€ 162,13	€ 5,25
€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*Reddito medio pensionati fascia 7.500 – 15.000 da dichiarazioni dei redditi 2015			

La norma entra in vigore a partire dall'anno 2017 e gli effetti finanziari stimati in termini di minor gettito sono i seguenti:

- 212,7 milioni di euro per il 2018;
- 247,3 milioni di euro per il 2019;
- 246,3 milioni di euro per il 2020.

Premio produttività e welfare contrattuale

Con la legge di stabilità 2016, a decorrere dall'anno in corso è stata reintrodotta stabilmente la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività.

Si tratta di una misura varata in via sperimentale nel 2008 e riproposta negli anni a seguire fino 2014 con ripetute modifiche, sia in riferimento al limite massimo di reddito sia all'importo, che ha avuto una rilevante applicazione. Si consideri che nel 2008 venne utilizzata da circa 900 mila lavoratori, passati nel 2009 a 2,7 milioni e nel 2010 a circa 6 milioni.

È stata quindi strutturata un'articolata disciplina che comprende, oltre agli incrementi di produttività, il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa. Se, infatti, le aziende coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro sale la quota di salario di produttività che beneficia dell'agevolazione fiscale. In particolare viene previsto che, salvo espressa rinuncia del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%.

Se il lavoratore decide di trasformare il premio di produttività nei beni, servizi e valori indicati dall'art. 51 del Tuir e messi a disposizione dall'azienda questi sono totalmente esclusi dal reddito entro i limiti di agevolazione riconosciuti al salario di produttività.

Tra questi beni e servizi in cui è possibile trasformare il premio di produttività è inclusa anche la contribuzione ai fondi di previdenza complementare o di sanità integrativa.

Condizione per le agevolazioni è che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

La Legge di bilancio 2017 incrementa da 2.000 euro a 3.000 euro il limite massimo di salario assoggettabile all'aliquota sostitutiva.

Il limite di 3.000 euro è aumentato fino ad un massimo di 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

È incrementato da 50.000 euro ed 80.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente oltre il quale si perde il diritto all'agevolazione.

Con la Legge di Bilancio 2017 si prevede che tali somme, se destinate a previdenza complementare, risultano integralmente escluse dal reddito e, quindi, sono esenti da qualsiasi tipo di contribuzione e tassazione non si cumulano con l'altra contribuzione ai fini del raggiungimento del limite di deducibilità pari a 5.164,57 euro annui. Questa contribuzione, inoltre, non concorre neanche a formare la base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

Analogamente viene disposto che i premi trasformati in contributi versati ad assistenza sanitaria risultano esclusi da qualsiasi tipo di tassazione anche se, cumulati con altra

contribuzione, eccedono il limite di deducibilità pari a 3.615,20 euro previsto nel Tuir per i lavoratori dipendenti.

Se il lavoratore invece decidesse di ricevere l'equivalente di tali somme in azioni esse non sarebbero tassate anche se si eccede il limite annuo di 2.065 €.

Viene poi previsto che nel pacchetto dei benefit che compongono il welfare contrattuale e che beneficiano della piena esenzione d'imposta rientrano anche:

- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana le cui caratteristiche sono definite dal decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009 ovvero il rischio di gravi patologie.

Viene inoltre chiarito che le somme e i valori di cui al comma 4 dell'articolo 51 del Tuir (autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo, concessione prestiti, fabbricati concessi in locazione uso o comodato, servizi ferroviari di persone prestati gratuitamente) concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo le regole fissate dallo stesso comma 4 e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% neanche nell'ipotesi in cui, per scelta del lavoratore, siano fruiti in tutto o in parte in sostituzione del premio di produttività.

È precisato, infine, che le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono soggetti alle agevolazioni fiscali prima ricordate non solo se offerti volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale ma anche in conformità a disposizioni del contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

Norme antielusive e di contrasto all'evasione

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento (posizione e misurazione delle quantità scaricate) per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che non hanno ancora assolto l'accisa. La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione.

La nuova procedura è dettata dall'esigenza di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale per contrastare fenomeni di evasione d'accisa e di semplificazione per operatori del settore.